

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE**

DECRETO ATTUATIVO DELLA L.R. 7 MARZO 1997, N. 6 IN MATERIA DI TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E DI ATTRIBUZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI DELLA QUOTA DI TRIBUTO SPECIALE DI CUI AL COMMA 2BIS, ARTICOLO 2, LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1997, N. 6.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

VISTA la legge n. 549/1995, art. 3, commi da 26 a 41;

VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 2 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8, "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";

VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art 8 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge regionale del 17/03/2016, n. 3, art. 34 - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i., recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 di emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la L.R. 16/01/2024, n° 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la L.R. 16/01/2024, n° 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 69/Area1/S.G. del 14/04/2025, con il quale il dott. Francesco Colianni è stata nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al dott. Arturo Vallone, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024;

VISTA la L.R. 10/02/2025, n. 4 recante “*Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2*”.

VISTA la legge 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”;

VISTA la legge 5 gennaio 2026, n. 2. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;

CONSIDERATO che la Legge n. 549/1995 stabilisce che il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione “D10 incenerimento a terra”, ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006;

CONSIDERATO che la base imponibile del tributo è determinata dalla quantità di rifiuti conferita in discarica o in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, e che l'importo è determinato dal prodotto tra la quantità in chilogrammi della tipologia di rifiuti conferiti e la relativa tariffa espressa in euro;

CONSIDERATO che le aliquote d'imposta di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e s.m.i., sono riportate nella specifica tabella;

CONSIDERATO che il pagamento del Tributo avviene mediante versamenti periodici, calcolati sulla base delle quantità di rifiuti smaltiti in discarica o in impianti di incenerimento, senza recupero energia, e delle aliquote vigenti distinte per tipologia di rifiuto, in ogni trimestre solare;

PRESO ATTO che in un anno solare la norma prevede l'esecuzione di quattro versamenti, dei quali il primo afferente il quarto trimestre dell'anno precedente ed ulteriori tre versamenti afferenti i primi tre trimestri dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 27, art. 3 della Legge n. 549/1995, come modificato dalla Legge 205/2017, nel quale si stabilisce che “*il tributo è dovuto alla Regione; una quota parte del gettito è destinata ai Comuni ove sono ubicate le discariche, o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presente della discarica o dell'impianto,...*”;

CONSIDERATO che la quota parte di gettito del Tributo speciale destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche, o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presente della discarica o dell'impianto, deve essere destinato alla “*..realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani*”;

VISTO il comma 30, art. 3 della Legge n. 549/1995, come modificato dalla Legge 205/2017, il quale stabilisce che “*Con legge della Regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio,*

economico, ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita...”;

CONSIDERATO che con l'art. 1 della Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 4 sono state apportate modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2 bis “*A decorrere dall'1 gennaio 2025 le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le finalità ivi indicate, per una quota pari al 35 per cento dell'ammontare del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente*”;

CONSIDERATO che con il medesimo art. 1 della Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 4 sono state apportate modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, inserendo il comma 2 ter recante “*Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono state stabilite le modalità di ripartizione e di attribuzione fra i comuni interessati della quota di cui al comma 2 bis nell'esercizio finanziario di riscossione e del saldo nell'esercizio finanziario successivo, sulla base dei criteri generali definiti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995*”.

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 5328/ 45 25 del 1 aprile 2025, avente ad oggetto “*Legge 10 febbraio 2025 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2...*”, con la quale comunica la non impugnazione della norma da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28/03/2025;

RITENUTO che i comuni a cui destinare la quota spettante pari al 35% dell'ammontare complessivo del tributo riscosso siano identificati attraverso l'utilizzo dell'applicativo S.I.T.R. con il seguente criterio:

- comuni sede di impianto, ove risultano ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell'anno di imposta per il quale viene erogata la quota;

- comuni limitrofi ai comuni sede di impianto che si ritengono effettivamente interessati dal disagio in quanto i rispettivi centri urbani si trovano, rispetto alla recinzione della vasca/impianto, all'interno delle seguenti “fasce di Buffer”:

- Comuni i cui centri urbani, o porzioni, rientrano entro i 3.000 metri dal limite della recinzione o coronamento della vasca e/o impianto di incenerimento, senza recupero di energia, attivi;
- Comuni i cui centri abitati, o porzioni, rientrano nella fascia da 3001 metri a 5.000 m dal limite della recinzione o coronamento della vasca e/o impianto di incenerimento, senza recupero energetico attivi;

CONSIDERATO pertanto che per Comuni limitrofi si debbano intendere quelli i cui confini territoriali risultano condivisi con i Comuni in cui ha sede la discarica e/o impianto senza recupero energetico ed i cui centri abitati, o parte di essi, così come definito all'art. 3 del Codice della Strada e come delimitati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del medesimo Codice, debbano essere inclusi all'interno delle “fasce di Buffer” sopra indicate;

CONSIDERATO che in ragione del maggiore impatto sostenuto dai Comuni in cui hanno sedi le discariche e/o gli impianti di smaltimento e incenerimento senza recupero di energia, sia più ragionevole attribuire agli stessi una maggiore quota del tributo speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della l. n. 549/1995;

RITENUTO che la ripartizione della quota spettante tra i diversi i Comuni sia effettuata, sulla base dei criteri generali indicati dall'art. 3, comma 30 della l. n. 549/1995 e delle indicazioni fornite L.R. 4/2025, distribuendo il 35% delle somme complessivamente riscosse nell'anno precedente all'anno di riferimento, secondo il seguente criterio:

- a) 70% ai Comuni in cui ha sede l'impianto di smaltimento;
- b) 30% ai Comuni limitrofi all'impianto di smaltimento;

CONSIDERATO che qualora l'impianto di smaltimento ricadesse sul territorio di più Comuni la ripartizione sarà proporzionale ai criteri di superficie occupata, abitanti potenzialmente insediabili e quantità di rifiuti conferiti in relazione alla porzione di superficie del territorio comunale interessata dall'area della discarica, quest'ultima intesa come superficie della vasca in coltivazione delineata in funzione della recinzione, qualora presente in prossimità del coronamento, o del margine del coronamento stesso;

RITENUTO inoltre, che la suddivisione secondo le percentuali attribuite ai Comuni sedi di impianto ed ai Comuni limitrofi in ragione, rispettivamente, del 70% e del 30%, sia da determinarsi sulla base di quote attribuite a parametri specifici riconducibili ai criteri generali di cui all'art. 3, comma 30 della Legge n. 549/1995, ossia:

- il 20% suddiviso in proporzione al numero di abitanti, calcolati applicando al numero totale di abitanti di ogni comune la percentuale di territorio del comune su cui insiste il «territorio interessato» come sopra definito;
- il 30% suddiviso in proporzione alle superfici dei «territori interessati» dei diversi comuni;
- il 50% sulla base delle tipologie di impianto e proporzionalmente alla quantità dei rifiuti ad essi conferiti;

RITENUTO opportuno procedere, in ragione di quanto precede, alla ripartizione di tale "30% ai Comuni limitrofi" secondo i seguenti parametri aggiuntivi:

- 20% ai Comuni il cui centro abitato, o quota parte, rientra all'interno della "fascia di Buffer" di 3.000 metri;
- 10% ai Comuni il cui centro abitato, o quota parte, rientra all'interno della "fascia di Buffer" da 3.001 metri a 5.000 metri;

CONSIDERATO che le diverse tipologie di rifiuti conferite a smaltimento nei vari impianti hanno un impatto diverso sul territorio e che per tale motivazione si debba applicare un coefficiente attraverso il quale collegare la tipologia di rifiuto smaltito al reale impatto sul territorio, applicando i seguenti fattori:

- 0,1 per rifiuti conferiti in discariche di "Tipo 1";
- 1,0 per rifiuti conferiti in discariche di "Tipo 2" e "Tipo 3";

CONSIDERATO che nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia – Aggiornamento, "La Localizzazione Impiantistica - Linee Guida" - paragrafo 3) Indicazioni di dettaglio, relativamente alle distanze dai centri abitati indica, per le discariche di inerti una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati e che tale indicazione sia da ricondurre ad un impatto meno preponderante sul territorio rispetto alle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche in ragione di una bassa propensione del rifiuto inerte al dissolvimento, alla combustione, alla bio-degradazione;

CONSIDERATO pertanto necessario, anche al fine di una coerente attribuzione del tributo, che in fase di decretazione attuativa sia applicato un fattore correttivo pari a 0,50 al coefficiente di superficie determinato per i Comuni rientranti tra quelli sede di discarica di inerti (Tipo 1), nonché limitrofi a questi ultimi e, qualora necessario ad una più equa distribuzione del tributo, sarà possibile applicare fattori correttivi in un range che vada da 0 a 1, al coefficiente di superficie;

RITENUTO che l'applicativo O.R.So. possa costituire la fonte per la verifica dei dati sui quantitativi di rifiuti smaltiti nelle discariche e negli impianti di incenerimento senza recupero di energia, come certificati dai gestori attraverso la *“Scheda anagrafica di Dichiarazione annuale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”* dalla quale saranno acquisiti i dati oggetto di calcolo;

RITENUTO che ai fini della ripartizione della quota siano presi in considerazione:

- i dati ISTAT disponibili al 31 dicembre dell'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce, che per il primo anno di ripartizione risulta essere il 2024, sia per quanto riguarda abitanti residenti che per superficie dei territori comunali, ovvero, gli ultimi dati ISTAT disponibili;
- i dati di geo localizzazione degli impianti disponibili e/o da implementare, rinvenibili sulla piattaforma del SITR – Sistema Informativo Territoriale Regionale dai quali determinare le superfici interessate;
- i dati delle quantità di rifiuti smaltiti nelle discariche e negli impianti di incenerimento, relativi all'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce, che per il primo anno di ripartizione risulta essere il 2024;

CONSIDERATO che la norma finalizza l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto alla realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO inoltre che le risorse da assegnare ai Comuni ai sensi del secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 sono pari al 35% dell'ammontare complessivo del tributo riscosso nell'anno di riferimento, come previsto dalla L.R. 4/2025, che per il primo anno di ripartizione risulta essere il 2024;

RITENUTO che, a seguito della definizione dei criteri di attribuzione ai Comuni della quota del 35% dell'ammontare complessivo del tributo riscosso nell'anno di riferimento, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà, con decreto del Dirigente Generale, a determinare la quota spettante per ciascun Comune, ripartendo tale ammontare complessivo per un 70% ai Comuni sedi di impianto e per il restante 30% ai Comuni limitrofi individuati attraverso i criteri in precedenza descritti, salva l'applicazione dei fattori correttivi al coefficiente di superficie ed ai quantitativi di rifiuti conferiti, come in precedenza delineato;

CONSIDERATO, alla luce di quanto precede, necessario approvare l'”*Allegato 1*” al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, denominato *«Modalità di ripartizione della quota del 35% di tributo speciale spettante ai Comuni»*;

VISTO il D.P.R.S. n.10 del 21 aprile 2017 - Aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 - “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio rifiuti urbani)”;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 20 ottobre 2025 recante “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Speciali)”;

CONSIDERATO che i Comuni beneficiari delle quote di tributo speciale in ragione delle previsioni di cui alla L.R.10/02/2025, n. 4 recante *“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2”*, dovranno impiegare le somme *“per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo*

sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani”;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dovere provvedere in merito, emanando il presente Decreto Assessoriale;

CONSIDERATO che il monitoraggio dei flussi dei rifiuti è attuato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So. la cui convenzione con ARPA Lombardia, per l'utilizzo della stessa, è stata approvata con il D.D.G. n. 1749 del 18.12.2023;

RITENUTO che attraverso la piattaforma O.R.So. possano essere verificate le dichiarazioni annuali dei gestori in merito ai rifiuti smaltiti, dalle quali saranno acquisiti i dati oggetto di calcolo.

DECRETA

ART.1

Per quanto esposto nelle premesse, che di seguito si intende integralmente trascritto e riportato e per quanto disposto dalla L.R. 10 febbraio 2025, n. 4 recante *“Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi..”*. , è approvata la modalità di ripartizione della quota spettante ai Comuni sedi di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia, ed ai Comuni limitrofi, riportate nell' *“Allegato 1”* al presente decreto – denominato *«Modalità di ripartizione della quota del 35% di tributo speciale spettante ai Comuni»*, che ne costituisce parte integrante, con il quale tale quota del 35% è ripartita destinandone rispettivamente il 70% ai Comuni sedi di impianto di smaltimento ed il 30% ai Comuni limitrofi agli impianti di smaltimento, secondo i criteri di ripartizione richiamati in premessa.

ART.2

Le somme sulle quali sarà calcolato il contributo del 35% destinato ai Comuni, di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le finalità ivi indicate, secondo i criteri di cui all' *“Allegato 1”* al presente decreto, sono quelle relative al tributo speciale effettivamente riscosso dalla Regione Siciliana nell'anno solare di riferimento, che per il primo anno di ripartizione è il 2024.

ART.3

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con successivo provvedimento formulato in ottemperanza ai criteri di cui all' *“Allegato 1”* al presente decreto, provvederà alla ripartizione del tributo complessivamente incassato dalla Regione Siciliana nell'anno solare precedente all'anno di riferimento, tra i comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le finalità ivi indicate.

ART.4

Nell'ambito del provvedimento attuativo formulato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ottemperanza ai criteri di cui all' *“Allegato 1”* al presente decreto, procederà ad attribuire sia ai Comuni sedi di discarica che ai comuni limitrofi la somma relativa alla "quota abitanti" ed

alla "quota superficie" qualora la discarica o impianto di incenerimento, senza recupero di energia, abbiano registrato, nell'anno di riferimento, conferimenti nulli in presenza, tuttavia, di una capacità residua di conferimento rispetto a quella autorizzata.

ART.5

Nel provvedimento attuativo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ottemperanza ai criteri di cui all'"*Allegato 1*" al presente decreto, in presenza, nell'anno di riferimento, di conferimenti nulli presso discariche o impianto di incenerimento, senza recupero di energia, la cui capacità di conferimento risulta esaurita rispetto ai quantitativi autorizzati, non si procederà all'attribuzione di alcuna somma ponendo pari a zero le quote relative ad abitanti, superficie e rifiuti.

ART.6

Al fine di permettere agli uffici di procedere con il corretto calcolo della quota corrispondente da destinare ai Comuni, in via transitoria, le somme relative all'anno 2024 verranno erogate entro il l'anno 2026.

ART. 7

Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/99 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99, previa pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché pubblicato per estratto sulla G.U.R.S..

L'Assessore
Colianni

“Allegato 1”

TABELLA 1: ripartizione della quota per parametro

	Introito tributo speciale anno di riferimento (€) (I)	Quota da assegnare ai comuni 35% di (I) (€)	Quota comuni sedi di Impianto 70% (Ts70)	Quota comuni limitrofi 30% (Ts30)	
				20% ai Comuni entro la fascia di 3 Km	10% ai Comuni entro la fascia dei 5 Km
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Somma da distribuire	
				Coeff. 0,667	Coeff. 0,333
				€ 0,00	€ 0,00
				Somme da distribuire ai Comuni sede di impianto in relazione ai parametri a), s) ed	Somme da distribuire ai Comuni limitrofi in relazione ai parametri a), s) ed r)
				Importo (€.)	Importo (€)
QUOTA a "ABITANTI"	Parametro abitanti per percentuale di territorio del comune su cui insiste il “territorio interessato”	% assegnata al parametro 20% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce		€ 0,00	€ 0,00
QUOTA s "SUPERFICIE"	superficie del "territorio interessato" ubicazione e quantità/quantità di rifiuti conferiti	30% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce		€ 0,00	€ 0,00
QUOTA r "RIFIUTI"	ubicazione e quantità/quantità di rifiuti conferiti all'impianto	50% dell'introito destinato ai Comuni per l'anno di imposta a cui la ripartizione si riferisce		€ 0,00	€ 0,00

TABELLA 2: individuazione dei comuni sedi di impianto e limitrofi

RAGIONE SOCIALE IMPIANTO (A)	(A)	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	BUFFER	COMUNE SEDE DI IMPIANTO	COMUNE LIMITROFO
(A)		(C)	(D)	(E)	(F)
Discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo nell'anno di imposta per il quale viene erogata la quota	PROVINCIA	Attribuire una delle seguenti tipologie: discarica per rifiuti INERTI discarica per rifiuti NON PERICOLOSI discarica per rifiuti contenenti AMIANTO discarica per rifiuti PERICOLOSI INCENERITORI senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento	Estensione del buffer (dalla recinzione della vasca/impianto) da considerare ai fini dell'individuazione dei comuni limitrofi e della ripartizione della quota per il parametro della superficie. Buffer: 3.000 mt; da 3.000 a 5.000 mt; oltre i 5.000 mt	COMUNE o COMUNI sui quali ricade l'area dell'impianto	Comuni all'interno dei quali ricadono le aree di buffer individuate nella colonna C
TOTALE					

"Allegato 1"

TABELLA 3: ripartizione della quota ai comuni sedi di Impianto 70% (Ts70) – Anno

COMUNE SEDE DI IMPIANTO	PROVINCIA	RAGIONE SOCIALE IMPIANTO	Attribuire una delle seguenti tipologie: - discarica per rifiuti INERTI (Tipo 1) - discarica per rifiuti NON PERICOLOSI (Tipo 2) - discarica per rifiuti PERICOLOSI (Tipo3) - INCENERITORI senza recupero energetico o comunque classificati	% TERRITORIO INTERESSATO (km ²) ricadente sul territorio comunale (e)	SUPERFICIE COMUNALE (km ²) (sc)	SUPERFICIE dell'area di "Discarica" insistente NEL TERRITORIO COMUNALE (km ²) (sd)	% SUPERFICIE COMUNALE OCCUPATA dalle Discariche	ABITANTI RESIDENTI	ABITANTI INTERESSATI (a)	COEFFICIENTE QUOTA A (Coeff. A) "ABITANTI RESIDENTI"	% incidenza QUOTA a "ABITANTI"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi ABITANTI "A"	COEFFICIENTE QUOTA S (Coeff. S) "SUPERFICIE"	FATTORE di riduzione dei coefficienti "Sd" per i comuni interessati dalla presenza di discariche di Tipo 1	COEFFICIENTE QUOTA S (Coeff. S)	% incidenza QUOTA S "SUPERFICIE"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi SUPERFICIE "S"	RIFIUTI CONFERITI (kr) nell'anno di riferimento	FATTORE di riduzione discariche di rifiuti di Tipo 1	Quantitativo di rifiuti conferiti in seguito all'applicazione del fattore Rid. R	COEFFICIENTE QUOTA R (Coeff. R) "RIFIUTI"	% incidenza QUOTA r "RIFIUTI"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi RIFIUTI "R"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto
COMUNE interessato dall'insediamento della discarica		Discariche e/o impianti di smaltimento anche con incenerimento senza recupero energetico		% di area DELLA DISCARICA SU TOT. SUP. COMUNALE	sc	sd	Sa=sd/sc	ab.	Numero di abitanti residenti nel comune rapportati alla % della superficie dell'impianto di smaltimento (Aint*Sa)	Coeff. A= A.int/ Tot. A.int	QA%	COMUNI SEDE DI DISCARICA	Coeff. S= sd/Tot. Sd	Rid. S = Fattore di riduzione del Coeff.S da 0,1 a 1, per discariche di Tipo 1	COEFFICIENTE QUOTA S = Coeff. S x Rid.S x100	QS%	COMUNI SEDE DI DISCARICA	Rifiuti conferiti in impianto nell'anno	Rid. R = Fattore di riduzione Coeff.R da 0,1 a 1, per rifiuti conferiti in discariche di Tipo 1	Rb=kr*Rid.R espresso in Kg.	Coeff. R= Rb/Tot. Rb		COMUNI SEDE DI DISCARICA	TCs = Ts70*CS%
TOTALE					0,0000	0,00000			0,0000	0,00		€ 0,00			0,00		€ 0,00			0,00			€ 0,00	€ 0,00

TABELLA 4: ripartizione della quota del 20% ai Comuni entro la fascia di 3 Km – Anno

COMUNE LIMITROFO	PROVINCIA	RAGIONE SOCIALE IMPIANTO	Attribuire una delle seguenti tipologie: - discarica per rifiuti INERTI (Tipo 1) - discarica per rifiuti NON PERICOLOSI (Tipo 2) - discarica per rifiuti PERICOLOSI (Tipo3) - INCENERITORI senza recupero energetico o comunque classificati	% TERRITORIO INTERESSATO (km2) ricadente sul territorio comunale (e)	SUPERFICIE COMUNALE (km ²)	SUPERFICIE dell'area di "BUFFER" rispetto ai confini comunali (km ²) (sd)	% SUPERFICIE COMUNALE OCCUPATA dall'area di buffer	ABITANTI RESIDENTI	ABITANTI INTERESSATI (a)	COEFFICIENTE QUOTA A (Coeff. A) "ABITANTI RESIDENTI"	% incidenza QUOTA a "ABITANTI"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi ABITANTI "A"	COEFFICIENTE QUOTA S (Coeff. S) "SUPERFICIE"	FATTORE di riduzione del coefficiente "S" per i comuni interessati dalla presenza di discariche di inert, ovvero comuni limitrofi	COEFFICIENTE QUOTA S (Coeff. S)	% incidenza QUOTA s "SUPERFICIE"	TOTALE Contributo spettante al comune limitrofo SUPERFICIE "S"	RIFIUTI CONFERITI (kr) Nell'anno	FATTORE di riduzione discariche di rifiuti di Tipo 1	Quantitativo di rifiuti conferiti in seguito all'applicazione del fattore Rid.R rapportato all'incidenza della superficie di Buffer del singolo Comune	COEFFICIENTE QUOTA R (Coeff. R) "RIFIUTI"	% incidenza QUOTA r "RIFIUTI"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi RIFIUTI "R"	TOTALE Contributo spettante al comune Limitrofo
COMUNE i cui confini risultano a contatto con il comune sede di discarica (entro un Buffer di 3 Km)		Discariche e/o impianti di smaltimento anche con incenerimento senza recupero energetico		% di area DEL buffer SU TOT. SUP. COMUNALE	sc	sd	Sa=sd/sc	ab.	Numero di abitanti residenti nel comune rapportati alla % della superficie di Buffer (Aint*ab*Sa)	Coeff. A= A.int/ Tot. A.int	QA%	COMUNI limitrofi entro i 3 Km (QA)	Coeff. S= s/Tot. S	Rid. S = Fattore di riduzione del Coeff.S da 0,1 a 1, per discariche di Tipo 1	COEFFICIENTE QUOTA S = Coeff. S x Rid.S x100	QS%	COMUNI LIMITROFI (Entro un Buffer di 3 Km) (QS)	Rifiuti conferiti in impianto	Rid. R = Fattore di riduzione Coeff.R da 0,1 a 1, per rifiuti conferiti in discariche di Tipo 1	Rb=kr*Rid.R rapportato all'incidenza della superficie di Buffer del singolo Comune, espresso in Kg.	Coeff. R= Rb/Tot. Rb		COMUNI LIMITROFI (Entro un Buffer di 3 Km) (QR)	TCI = (QA)+(QS)+(QR)
TOTALI					0,0000	0,00000			0,0000	0,00		€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00			0,00			0,00	€ 0,00

TABELLA 5: ripartizione della quota del 10% ai Comuni entro la fascia di 5 Km – Anno

COMUNE LIMITROFO	PROVINCIA	RAGIONE SOCIALE IMPIANTO	Attribuire una delle seguenti tipologie: - discarica per rifiuti INERTI (Tipo 1) - discarica per rifiuti NON PERICOLOSI (Tipo 2) - discarica per rifiuti PERICOLOSI (Tipo3) - INCENERITORI senza recupero energetico o comunque classificati	% TERRITORIO INTERESSATO (km2) ricadente sul territorio comunale (e)	SUPERFICIE COMUNALE (km ²)	SUPERFICIE dell'area di "BUFFER" rispetto ai confini comunali (km ²) (sd)	% SUPERFICIE COMUNALE OCCUPATA dall'area di buffer	ABITANTI RESIDENTI	ABITANTI INTERESSATI (a)	COEFFICIENTE QUOTA A (Coeff. A) "ABITANTI RESIDENTI"	% incidenza QUOTA a "ABITANTI"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi ABITANTI "A"	COEFFICIENTE QUOTA S (Coeff. S) "SUPERFICIE"	FATTORE di riduzione del coefficiente "S" per i comuni interessati dalla presenza di discariche di inert, ovvero comuni limitrofi	COEFFICIENTE QUOTA S (Coeff. S)	% incidenza QUOTA s "SUPERFICIE"	TOTALE Contributo spettante al comune limitrofo SUPERFICIE "S"	RIFIUTI CONFERITI (kr) Nell'anno	FATTORE di riduzione discariche di rifiuti di Tipo 1	Quantitativo di rifiuti conferiti in seguito all'applicazione del fattore Rid.R rapportato all'incidenza della superficie di Buffer del singolo Comune	COEFFICIENTE QUOTA R (Coeff. R) "RIFIUTI"	% incidenza QUOTA r "RIFIUTI"	TOTALE Contributo spettante al comune sede di Impianto e limitrofi RIFIUTI "R"	TOTALE Contributo spettante al comune Limitrofo
COMUNE i cui confini risultano a contatto con il comune sede di discarica (entro un Buffer di 5 Km)		Discariche e/o impianti di smaltimento anche con incenerimento senza recupero energetico		% di area DEL buffer SU TOT. SUP. COMUNALE	sc	sd	Sa=sd/sc	ab.	Numero di abitanti residenti nel comune rapportati alla % della superficie di Buffer (Aint*ab*Sa)	Coeff. A= A.int/ Tot. A.int	QA%	COMUNI limitrofi entro i 3 Km (QA)	Coeff. S= s/Tot. S	Rid. S = Fattore di riduzione del Coeff.S da 0,1 a 1, per discariche di Tipo 1	COEFFICIENTE QUOTA S = Coeff. S x Rid.S x100	QS%	COMUNI LIMITROFI (Entro un Buffer di 3 Km) (QS)	Rifiuti conferiti in impianto	Rid. R = Fattore di riduzione Coeff.R da 0,1 a 1, per rifiuti conferiti in discariche di Tipo 1	Rb=kr*Rid.R rapportato all'incidenza della superficie di Buffer del singolo Comune, espresso in Kg.	Coeff. R= Rb/Tot. Rb		COMUNI LIMITROFI (Entro un Buffer di 5 Km) (QR)	TCI = (QA)+(QS)+(QR)
TOTALE					0,0000	0,0000			0	0		€ 0,00			0		€ 0,00			0			0,00	0,00